# I tirocini formativi in Emilia Romagna

a cura di Roberto Camera – Funzionario della DTL di Modena e curatore del sito internet www.dplmodena.it<sup>\*</sup>

La Regione Emilia Romagna ha recepito le "Linee guida" nazionali in materia di tirocini formativi. Con le nuove modalità attuative, previste dalla <u>Legge Regionale n.7 del 19 luglio 2013</u>, l'Emilia Romagna tenta di valorizzare il tirocinio quale forma di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Tra le altre cose, la nuova legge disciplina le modalità operative per l'instaurazione dei tirocini formativi, prevedendo un'indennità di partecipazione di almeno € 450,00 mensili, da corrispondere al tirocinante per tutta la durata dello stage.

## La Legge Regionale n.7/13

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato, sul Bollettino Ufficiale n.201 del 19 luglio 2013, la Legge Regionale n.7 del 19 luglio 2013, contenente le disposizioni in materia di Tirocini formativi.

In particolare, la legge va a modificare la Legge Regionale n.17 del 1° agosto 2005 ("Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro"), sostituendo gli articoli dal 24 al 26 e inserendo gli articoli dal 26-bis al 26-septies.

La regolamentazione trova applicazione per tutti i tirocini realizzati nel territorio della Regione Emilia Romagna, anche in caso di azienda ospitante multi localizzata, dal 16 settembre 2013.

Vediamo quali sono le implementazioni previste dalla nuova norma che, sostanzialmente, ha ripreso le indicazioni fornite dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni, con l'Accordo sottoscritto in data 24 gennaio 2013 relativo alle "*Linee guida in materia di tirocini*". Ciò viene evidenziato dallo stesso disposto normativo regionale, laddove, nella norma di rinvio (art.26-septies) evidenzia il fatto che, per tutto quanto non previsto nella L.R. n.7 del 19 luglio, valgono proprio le prescrizioni previste dalle "Linee quida" della Conferenza Stato/Regioni.

Ricordo che le suddette "Linee guida" sono state create in base alle indicazioni fornite dalla Riforma del mercato del lavoro (Legge n.92/12), al fine di fornire un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e le Province autonome. Si tratta di un *Vademecum* in cui sono stati precisati i principi e gli *standard* minimi condivisi, al fine di dare un'uniformità nazionale alla disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, sulla base di una serie di criteri:

- valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastarne un uso distorto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;

Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.



ı

 riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.

È appena il caso di ricordare che il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro, ma è finalizzato esclusivamente a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Inoltre, per i tirocini che hanno quali beneficiari persone disabili o, comunque, svantaggiate, può avere ulteriori finalità di inclusione sociale.

## Tipologia e durata dei tirocini

Vengono previste tre tipologie di tirocinio, in ragione delle diverse classificazioni degli utenti.

## 1. TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi.

Durata massima, comprensiva delle eventuali proroghe, non superiore a sei mesi.

### 2. TIROCINI DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO AL LAVORO

Finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati, anche in mobilità, e inoccupati. Inoltre, questa tipologia di tirocini è attivabile in favore di lavoratori in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali.

**Durata massima**, comprensiva delle eventuali proroghe, non superiore a **dodici mesi**.

TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE OPPURE DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ<sup>27</sup>, DI PERSONE SVANTAGGIATE<sup>28</sup>, NONCHÉ DI RICHIEDENTI ASILO E DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA E PERSONE IN PERCORSI DI PROTEZIONE SOCIALE<sup>29</sup>

Per questa particolare tipologia di tirocini la Regione Emilia Romagna potrà individuare misure di agevolazione e di sostegno, nonché condizioni di maggior favore; al solo fine di garantire l'inclusione sociale, potrà, altresì, prevedere eventuali deroghe in materia di durata e ripetibilità:

- soggetti svantaggiati, escluse le persone con disabilità, nonché dei richiedenti asilo e
  titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione
  sociale: durata massima, comprensiva delle eventuali proroghe, non superiore a
  dodici mesi;
- persone con disabilità: durata massima, comprensiva delle eventuali proroghe, non superiore a ventiquattro mesi.

#### Soggetti promotori

I tirocini formativi, per essere validamente costituiti, devono essere promossi da parte di un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ospitante e al tirocinante, chiamato "soggetto promotore", che dovrà essere garante della regolarità e qualità dell'iniziativa.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. n.286/98.



La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 21 n.34 del 9 settembre 2013

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Di cui all'art.1, co.1, della L. n.68/99.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ai sensi della L. n.381/91.

Possono promuovere tirocini formativi i soggetti sotto indicati, che abbiano previamente ricevuto l'idoneità da parte della Regione Emilia Romagna in base a determinati parametri definiti dalla Regione stessa:

- a. soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale;
- b. università e istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
- c. istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- d. soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale;
- e. l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO)<sup>30</sup>;
- f. i Comuni in forma singola o associata, le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;
- g. aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
- h. i Comuni, le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione all'esercizio di funzioni orientative.

La Regione evidenzia il fatto che i soggetti promotori non potranno avviare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale identico o simile.

## Soggetti ospitanti

Possono ospitare un tirocinio formativo tutti gli enti pubblici e privati.

L'azienda ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata massima. Inoltre, il soggetto ospitante deve:

- ✓ essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ essere in regola con la normativa di cui alla L. n.68/99;
- ✓ non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- ✓ non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva.

In caso d'inosservanza dei predetti obblighi il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per un periodo di 12 mesi ed è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrispostogli dalla Regione. Inoltre i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti.

#### Limitazioni

I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.

Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto dei seguenti limiti:

- un tirocinante nelle unità produttive con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
- ▶ non più di 2 tirocinanti contemporaneamente nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20;

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Istituita con L.R. 27 luglio 2007, n.15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione).



0

▶ numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti nelle unità produttive con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.

La Regione Emilia Romagna può prevedere deroghe al numero massimo dei tirocinanti presenti in un'azienda qualora si tratti di tirocini in favore dei soggetti con disabilità, o delle persone svantaggiate, nonché delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale.

### **Progetto formativo**

È un progetto realizzato sui contenuti del tirocinio e accompagna il tirocinante, il soggetto ospitante e il *tutor* per tutta la durata del tirocinio.

Il progetto formativo deve avere a riferimento una qualifica prevista nel sistema regionale. Ai fini della certificabilità del tirocinio il progetto formativo deve garantire l'accesso a tutte le conoscenze e le capacità necessarie all'acquisizione di almeno un'unità di competenza della qualifica.

Come già accennato, il progetto deve essere predisposto sulla base di modelli definiti dalla Regione ove ha sede il tirocinio e va sottoscritto dalle parti coinvolte: tirocinante, soggetto promotore, soggetto ospitante.

A solo scopo informativo, le "Linee guida" predisposte dalla Conferenza Stato/Regioni hanno strutturato il progetto formativo nelle seguenti sezioni:

→ anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o Amministrazione Pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore;

#### ⇒ elementi descrittivi del tirocinio:

- tipologia di tirocinio;
- settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'Amministrazione Pubblica;
- area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP lstat);
- estremi identificativi delle assicurazioni;
- durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
- entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
- sede prevalente di svolgimento del tirocinio;

### specifiche del progetto formativo:

- indicazione, se ciò è possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale ed eventuale livello EQF;
- attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento;

### ⇒ diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio:

- tirocinante;
- *tutor* del soggetto ospitante;
- referente del soggetto promotore.

### Sospensione

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia o infortunio, che si protragga per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva fino a un massimo di sei mesi.



#### **Tutor**

Per ogni tirocinio dovranno essere individuati due *tutor* con finalità differenti:

- 1. un *tutor* responsabile didattico e organizzativo dell'attività, scelto dal soggetto promotore del tirocinio, che avrà i seguenti compiti:
  - ✓ collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
  - ✓ coordinare l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
  - ✓ monitorare l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
  - ✓ acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa, con particolare riferimento a un'eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una Pubblica Amministrazione;
  - ✓ concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale;
- 2. un *tutor* responsabile del tirocinio, scelto dal soggetto ospitante, che dovrà svolgere le seguenti funzioni:
  - ✓ favorire l'inserimento del tirocinante;
  - ✓ promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
  - ✓ aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri ecc) per l'intera durata del tirocinio:
  - ✓ accompagnare e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.

#### Procedura

I tirocini devono essere regolati da un'apposita **convenzione** fra il soggetto promotore e il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante.

L'attuazione del tirocinio formativo deve essere basata su di un **progetto individuale** sottoscritto da tutte le parti in gioco: soggetto promotore (ente), soggetto ospitante (azienda) e tirocinante.

Entrambe le procedure saranno standardizzate dalla Regione che creerà i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento.

Il soggetto promotore, per avviare il tirocinio, dovrà inviare alla Regione Emilia-Romagna, attraverso il sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), la convenzione e il progetto formativo. Sarà cura della medesima Regione mettere a disposizione della Direzione Territoriale del Lavoro competente e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni – previste dall'art.52 della L.R. n.12/03 – che hanno il compito di fornire gli indirizzi programmatici e le azioni fondamentali delle politiche del lavoro di competenza provinciale.

## Assicurazioni

Il soggetto promotore è obbligato ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante.

### Comunicazione obbligatoria

I tirocini formativi sono soggetti all'obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego almeno il giorno antecedente all'inizio del tirocinio.

Si ricorda che l'eventuale ritardo o omissione della comunicazione obbligatoria porta all'applicazione, da parte degli organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore, in capo all'azienda ospitante.



Le disposizioni previste dalla nuova legge regionale non si applicano ai tirocini in essere al momento della sua entrata in vigore, che sarà il 16 settembre 2013.

### Indennità di partecipazione

Per la partecipazione al tirocinio deve essere corrisposta al tirocinante un'indennità corrispondente ad almeno € 450,00 mensili.

Detta indennità non dovrà essere pagata nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto già fruitori di ammortizzatori sociali. In tali casi potrà essere riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità definite nella convenzione.

La Regione Emilia Romagna, al solo fine di garantire l'inclusione sociale, può prevedere eventuali deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità nel caso in cui i tirocinanti siano persone con disabilità, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale.

## Monitoraggio e vigilanza

Al fine di monitorare i tirocini formativi stipulati, anche per prevenire forme di abuso, la Regione Emilia Romagna verificherà, attraverso le comunicazioni obbligatorie telematiche, il rispetto dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso formativo previsto nei progetti individuali e degli eventuali inserimenti lavorativi successivi al tirocinio.

A tale fine la Regione, in stretta collaborazione con il Ministero del Lavoro, individua e programma attività di controllo al fine di:

- → avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati;
- → verificare l'effettiva idoneità dei soggetti promotori.

In caso di mancato rispetto della convenzione o del progetto formativo individuale e degli obblighi relativi all'istituzione dei *tutor* didattico/organizzativo e tecnico e delle assicurazioni obbligatorie, al soggetto promotore e al soggetto ospitante sarà fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 12 mesi; inoltre, i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti.

#### Sanzioni amministrative pecuniarie

L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica comporterà l'irrogazione, a carico del soggetto promotore, di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.250,00 e i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti. In materia di sanzioni, va evidenziata anche quella prevista dalla L. n.92/12 (Riforma Fornero):

- ⇒ se il tirocinio dovesse risultare non conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro potrà procedere, sussistendone le condizioni, a riqualificare il tirocinio in un rapporto di natura subordinata, con applicazione delle relative sanzioni amministrative, disponendo, altresì, il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
- ⇒ se, invece, l'unico inadempimento, in capo al datore di lavoro, attiene alla mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, il tirocinio sarà considerato genuino e verrà applicata unicamente una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di € 1.000,00 a un massimo di € 6.000,00.

